



Presidente

Fasc. UCOM n. 3491/2023

Oggetto: *Omissis* (P.Iva *Omissis*), con sede a *Omissis* - Procedimento penale n. *Omissis* R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di *Omissis*. - Archiviazione.

**VISTO** l'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., che disciplina l'applicazione delle misure straordinarie, nel caso in cui l'Autorità giudiziaria proceda per i delitti ivi contemplati, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un contratto pubblico nonché ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale o ad un contraente generale, e ricorrano fatti gravi e accertati;

**VISTE** le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità) congiuntamente al Ministero dell'Interno, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità;

**VISTE** le "*Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.*" (di seguito Disposizioni), pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità;

**VISTA** la relazione istruttoria del Dirigente dell'Ufficio prot. n. 32642/2025 del 3 marzo 2025;

**VISTI** gli atti del fascicolo d'ufficio n. 3491/2023 e, in particolare:

- la nota informativa dell'Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza, prot. n. 40673 del 26 maggio 2023, unitamente alla documentazione ivi allegata;
- la nota informativa integrativa dell'Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza, prot. n. 102105/2024;
- l'Ordinanza di applicazione di misure cautelari e sequestro preventivo n. 4500/2022, emessa in data 11 ottobre 2022, dal GIP presso il Tribunale di *Omissis*;



- le Ordinanze dell'11 novembre 2022, con le quali il Tribunale di *Omissis*, Sez. per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di *Omissis*, avendo sia l'indagato, *Omissis*, sia la *Omissis*, in persona del suo rappresentante pro-tempore, presentato la dichiarazione di rinuncia al gravame;
- l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *Omissis*, in data 2 novembre 2023;
- la richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 24 giugno 2024, nei confronti di *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, trasmessa dalla suddetta Procura in data 13 agosto 2024 e acquisita al prot. Anac n. 0096310 del 16/08/2024;

**ESAMINATI** i predetti atti, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la formulazione della proposta di adozione delle misure di cui all'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., in conformità alla citata norma e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida e dalle Disposizioni sopra indicate;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 1, delle sopra citate Disposizioni, ai sensi del quale «*L'esercizio del potere di proposta richiede la sussistenza dei seguenti presupposti:*

- a) *l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, con contestazione di fatti illeciti per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero per rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali collegati ad un contratto di appalto o di concessione per l'acquisizione di lavori e opere, forniture e servizi ovvero ad un accordo contrattuale con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;*
- b) *la riferibilità, anche in via presuntiva, dei fatti illeciti all'operatore economico titolare del contratto o dell'accordo contrattuale;*
- c) *l'accertamento dei fatti, inteso come consistenza oggettiva di condotte in grado di incidere, in termini di qualificata probabilità, sul corretto svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto o dell'accordo contrattuale, e la gravità degli stessi»;*

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 12, comma 3, delle sopra citate Disposizioni, ai sensi del quale il Dirigente propone al Presidente l'archiviazione qualora, all'esito dell'istruttoria compiuta, l'Ufficio abbia riscontrato la mancanza dei presupposti per l'esercizio del potere di proposta;

*In fatto*

**PREMESSO CHE** le condotte delittuose, per quanto di interesse in questa sede, hanno avuto ad oggetto l'appalto per la realizzazione, gestione e manutenzione Full Risk del sistema informativo dell'ASP *Omissis*;

**PRESO ATTO CHE:**

- con delibera n. 479 del 27 giugno 2013, la ASP di *Omissis* ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione full-risk del sistema informativo dell'ASP di *Omissis*;
- con successiva delibera n. 281 del 20 marzo 2014 del Commissario straordinario, la Asp di *Omissis* ha disposto la revoca della precedente delibera n. 479 del 27 giugno 2013, per mancata nomina della commissione aggiudicatrice e ha indetto una nuova procedura di gara, per l'affidamento del medesimo servizio, mediante procedura aperta, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con delibera n. 144 del 6 febbraio 2014, la ASP di *Omissis* ha nominato Presidente della Commissione di Gara *Omissis*, Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico;
- in data 18.5.2015, con la delibera n. 469 del Direttore generale, la ASP di *Omissis*, ha disposto l'aggiudicazione della suindicata gara all'ATI costituita dalla *Omissis*, *Omissis* ed *Omissis*, per un canone annuo pari ad euro 2.298.896 ed un canone complessivo pari ad euro 11.494.480, oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con atto Notarile del 13 dicembre 2015, Rep. n. *Omissis*, è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese tra *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, ed è stata designata, quale mandataria, la *Omissis*, la quale è stata autorizzata a stipulare il contratto per l'esecuzione del servizio, in nome e per conto della stessa capogruppo e delle mandanti e, nel 2016, è stato stipulato il contratto d'appalto tra l'Azienda sanitaria provinciale di *Omissis* e le società facenti parte dell'ATI;
- con delibera del Direttore Generale n. 1083 del 15 settembre 2021, è stata disposta l'indizione di una nuova procedura di gara per "l'acquisizione di servizi applicativi e servizi accessori per la realizzazione di applicativi per la gestione del patrimonio informativo aziendale e per la successiva gestione per un arco temporale di 60 mesi";
- nelle more dell'espletamento della gara sopracitata, al fine di garantire la continuità del servizio, con successiva delibera del Direttore Generale della Asl di *Omissis*, n. 1357 dell'8 novembre 2021, è stata disposta la proroga tecnica del contratto sopra emarginato, per il periodo 22 febbraio 2021 fino all'11 febbraio 2022;
- con delibera del Direttore Generale della Asl di *Omissis*, n. 571 del 15 aprile 2022, è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore di *Omissis*;



- con successiva delibera del Direttore generale della Asl di *Omissis*, n. 893 del 17 giugno 2022, si è disposto di aderire all'accordo quadro Consip, denominato "*Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e Postazioni di Lavoro*";
- con delibera del Direttore generale della Asp di *Omissis* n. 2005 del 21 dicembre 2022, nelle more della attivazione dell'accordo quadro di cui sopra, si è disposta la stipula di un contratto ponte, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti di *Omissis - Omissis - Omissis*, per l'affidamento, al suddetto RTI, del contratto di manutenzione del sistema informatico (software) per la realizzazione, gestione e manutenzione full risk del sistema informativo dell'ASP di *Omissis* per il tempo strettamente necessario per l'attivazione dei servizi nell'ambito del citato accordo quadro;

**PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:**

- con riferimento alla gara per l'affidamento del Servizio di realizzazione, gestione e manutenzione full-risk del sistema informativo dell'ASP di *Omissis*, indetta con la delibera n. 281 del 20 marzo 2014 del Commissario straordinario della Asp di *Omissis*, *Omissis* è risultato coinvolto nel procedimento penale di cui sopra, per le condotte descritte nei capi di imputazione di cui ai nn. 1 e 2 dell'Ordinanza di applicazione di misure cautelari;
- in relazione alla vicenda citata, infatti, risultano indagati nel procedimento penale in oggetto, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p. e 321 c.p., *Omissis*, Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Economico/Finanziarie, Provveditorato e Tecnico dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di *Omissis*, nonché Presidente della Commissione per la gara inerente all'affidamento sopra citato, *Omissis*, nella veste di intermediario e *Omissis*, esponente della *Omissis*;
- in particolare, come si legge nel capo di imputazione, *Omissis*, in concorso morale e materiale con *Omissis*, avrebbe ricevuto somme di denaro, ottenuto assunzioni di personale ed altre utilità da parte di *Omissis*, per omettere e per avere omesso, per compiere e per avere compiuto, atti contrari ai doveri di ufficio in favore della *Omissis* (Capo 1);
- con il successivo Capo 2), è stato contestato alla *Omissis* l'illecito di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, in relazione alle condotte imputate a *Omissis* di cui al capo 1), attuate nelle qualità meglio specificate nel medesimo capo;
- i sopra citati indagati, in concorso morale e materiale tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante promesse collusioni e mezzi fraudolenti hanno turbato la gara bandita dall'ASP di *Omissis*. Nello specifico, tale fine veniva perseguito anche mediante accordi occulti, aventi ad oggetto l'esercizio strumentale dei poteri e della discrezionalità amministrativa e tecnica spettanti al *Omissis*, Provveditore dell'ASP e Presidente della Commissione di gara, finalizzati ad attuare ogni espediente funzionale all'aggiudicazione della gara in favore della *Omissis*;
- invero, gli esiti dell'attività investigativa hanno evidenziato che gli indagati: i) hanno turbato il regolare andamento della gara per la realizzazione gestione e manutenzione Full Risk del

sistema informativo dell'ASP di *Omissis*, in modo che fosse aggiudicata ad un consorzio di imprese di cui faceva parte la *Omissis*; ii) hanno compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, finalizzati a favorire l'impresa nell'aggiudicazione della gara, consistiti, oltre che nella turbativa della gara, nell'omessa spendita del potere di attivare la risoluzione unilaterale del contratto in conseguenza dei significativi inadempimenti della *Omissis* nell'esecuzione delle prestazioni oggetto appunto della gara in argomento; iii) hanno messo a disposizione degli interessi privati della *Omissis*, in modo continuativo e in via esclusiva, le proprie funzioni, non solo nell'ambito della gara in parola, ma anche in quella avente ad oggetto il servizio di ossigenoterapia, in relazione alla quale la *Omissis* veniva imposta surrettiziamente alle società aggiudicatrici della gara, per integrare a loro spese e secondo le previsioni del bando, la loro piattaforma software in uso al sistema informativo dell'ASP;

- ad aggiudicazione avvenuta "*Omissis avrebbe, come risulta dalle intercettazioni provveduto in contanti, con regolarità e con cadenza mensile al pagamento delle somme concordate, coprendo la parte spettante a Omissis per un importo complessivo di circa 700 800 mila euro, ritardando però e poi interrompendo i pagamenti della restante parte, spettante a Omissis*"<sup>1</sup>;
- inoltre, l'accordo corruttivo prevedeva l'assunzione di *Omissis*, quale dipendente di detta società, al quale sarebbe stato segretamente affidato il compito di controllare l'ASP, entrando con le password di alcuni dipendenti dell'ente nei sistemi informativi dell'azienda<sup>2</sup>;
- con la ripetuta ordinanza di applicazione di misure cautelari, il GIP ha disposto, in relazione ai capi 1) e 2) della rubrica, nei confronti di *Omissis*, le misure dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla p g tutti i giorni della settimana in un orario compreso fra le ore 17 00 e le ore 18 00, nonché il sequestro, nei confronti di *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e della *Omissis*, della complessiva somma di 700.000,00.

### In diritto

#### **PREMESSO CHE:**

- per l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'art. 32 del d.l. 90/2014, la norma in esame richiede che: a) l'autorità giudiziaria proceda per i delitti ivi espressamente contemplati ovvero siano altrimenti rilevate "*situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*" attribuibili all'impresa aggiudicataria di una commessa pubblica; b) si tratti di fatti gravi e accertati;
- le Prime Linee Guida chiariscono, in via interpretativa, che l'articolo 32 non subordina, «*l'applicazione delle misure all'acquisizione di una certezza probatoria, tipica del procedimento penale. È sufficiente, piuttosto, che gli elementi riscontrati siano indicativi della*

---

<sup>1</sup> Ordinanza di applicazione di misure cautelari n. *omissis*, emessa in data *omissis* dal GIP presso il Tribunale di *omissis*, p. 60.

<sup>2</sup> *ibidem*.



*probabilità dell'esistenza delle predette condotte ed eventi (...)».* Le stesse, inoltre, puntualizzano che nel contesto delle misure introdotte dall'art. 32 – preordinate ad intervenire in un momento antecedente al giudicato – devono considerarsi “fatti accertati” quelli corroborati da riscontri oggettivi, che abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti della compagine imprenditoriale per condotte illecite o criminali;

- in un’ottica interpretativa garantista, ai fini della proposta di applicazione delle suddette misure, il Presidente dell’Autorità è chiamato, quindi, a valutare sia il *fumus* in relazione alla consistenza del reato ipotizzato sia la gravità dei fatti contestati;
- con riferimento al *fumus commissi delicti*, quest’ultimo presuppone che le circostanze concrete e gli elementi acquisiti sul fatto abbiano acquisito uno spessore probatorio tale da indurre a ritenere, in termini di qualificata probabilità, che abbiano avuto un’incidenza sull’appalto, nella fase genetica o nella successiva fase esecutiva, potendo, ad esempio, giustificare, nel procedimento penale, l’adozione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari o di un decreto che dispone il giudizio;
- ai fini della proposta di misure straordinarie, è sufficiente che il Presidente dell’Autorità abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni poste a fondamento del provvedimento adottato dal giudice e abbia ritenuto tali elementi fattuali coerenti con la propria decisione, potendo legittimamente far ricorso ad una motivazione secondo la dinamica argomentativa *per relationem*;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel giudizio penale *de quo* le condotte illecite ascritte agli imputati integrano i reati di cui agli artt. 319 c.p., 319 bis c.p. e 321 c.p., espressamente annoverati tra le fattispecie delittuose che legittimano le misure straordinarie di cui all’art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014;
- nel caso di specie, il *fumus commissi delicti* si ricava dai gravi indizi di colpevolezza rinvenuti in capo a tutti gli indagati in ordine al fatto di corruzione propria aggravata loro contestato al capo 1) della rubrica, che hanno supportato l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari sopra richiamata, il sequestro preventivo e la richiesta di rinvio a giudizio;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in ottemperanza al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, il Presidente dell’Autorità individua, tra le diverse misure previste dall’art. 32, quella più adeguata, commisurandola alla gravità dei fatti e tenendo conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento tenuto dall’autore dell’illecito, la pervasività del sistema illecito, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell’appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte



dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nell'esecuzione del contratto. A tal fine, è necessario ponderare gli elementi fattuali emersi sotto il profilo esclusivo della loro gravità e delle connesse esigenze di tutela;

- nel caso di specie, per la valutazione della gravità dei fatti, acquistano particolare significato le seguenti circostanze:
  - il coinvolgimento, nel procedimento penale, di una figura apicale della società *Omissis*;
  - l'effettiva presunta corresponsione della utilità oggetto dell'accordo corruttivo;
  - la consistenza economica della somma di denaro che sarebbe stata oggetto dello scambio corruttivo;
  - l'abilità nelle trattative corruttive dimostrata da *Omissis* e la sua prontezza a modulare i pagamenti a seconda di quanto già ottenuto<sup>3</sup>;
  - la sussistenza del nesso di causalità e la presunta provenienza dalle casse sociali dell'ingente importo corrisposto a titolo di tangente, con conseguente presumibile autorizzazione da parte dei vertici della società<sup>4</sup>;
  - la conferma dell'intervento illecito di *Omissis*, in accordo con *Omissis*, per favorire la *Omissis* in cambio di danaro, confermato dagli stessi corrotti nel corso degli interrogatori da questi resi dinanzi al Pubblico Ministero<sup>5</sup>. In particolare, il *Omissis* ha riferito che la *Omissis* "soprattutto nei primi periodi di esecuzione dell'appalto non adempiva con regolarità, tempestività e completezza alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di appalto, tanto che vi furono anche delle contestazioni formali da parte dell'Asp che non sfociarono in alcun provvedimento di revoca del servizio (...) perché percepiva da *Omissis*, attraverso *Omissis*, cospicue somme di denaro"<sup>6</sup>;
  - i plurimi indipendenti ma concordanti elementi che costituiscono gravi indizi di colpevolezza dell'esistenza di un accordo corruttivo che, a fronte dell'aggiudicazione in favore di *Omissis* della gara relativa al sistema informativo dell'ASP *Omissis*, nonché di altri precisi atti posti in essere dallo stesso, prevedeva la corresponsione, da parte di *Omissis*, di somme di danaro presuntivamente poi corrisposte a *Omissis* e l'assunzione di *Omissis* quale dipendente di detta società;
  - la fitta rete di rapporti ricostruiti nel corso delle indagini tra il *Omissis* e il *Omissis*, per lo più mediati dal *Omissis*, nella condivisione della strategia corruttiva:
    - a. la conversazione intercettata nel 2019 in cui *Omissis* riferiva a *Omissis* che *Omissis* aveva già corrisposto 700/800 mila euro e che, sebbene mancasse ancora un anno rispetto alla tempistica prevista per il pagamento dell'intera tangente, con tale dazione era stata completata la parte spettante al *Omissis*, mentre invece non era stato ancora corrisposto

---

<sup>3</sup> *ivi*, p. 290.

<sup>4</sup> *ibidem*.

<sup>5</sup> *ivi*, p. 31.

<sup>6</sup> *ivi*, p. 34.



il denaro spettante a *Omissis*. Emergeva inoltre che le dazioni erano state erogate in contanti e che tale modalità non soddisfaceva più *Omissis*, che nel frattempo aveva creato e reso operative alcune società attraverso le quali veicolare le tangenti mascherandole con subappalti o addirittura presentarsi in ATI nelle nuove procedure di appalto<sup>7</sup>;

- b. il quadro indiziario arricchito dagli esiti dell'analisi dei dispositivi e degli hard disk sequestrati a *Omissis* in cui sono state rinvenute le tracce di un'intensa interlocuzione avvenuta attraverso servizi di *instant messaging*, in particolare WhatsApp fra *Omissis* e *Omissis* che dimostrano l'esistenza di periodici pagamenti effettuati da *Omissis* a *Omissis* per il tramite di *Omissis*;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 93265/2023 del 19 ottobre 2023, l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di una proposta di misure di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014, in relazione ai fatti di reato riscontrati nell'affidamento della gara sopra citata;
- con nota acquisita al prot. n. 106101/2023 del 28 novembre 2023, la società *Omissis* – dopo aver formulato, con nota prot. n. 93815/2023 del 20 ottobre 2023, istanza di accesso agli atti ed aver ricevuto con nota prot. n. 96433/2023 gli atti del fascicolo – ha presentato la propria memoria difensiva, chiedendo l'archiviazione del procedimento per carenza dei presupposti per la formulazione di una proposta di adozione di misure ex art. 32;
- Con nota prot. n. 20004/2024 dell'8 febbraio 2024, la *Omissis* è stata convocata in audizione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la Società *Omissis Italia*, nella propria memoria difensiva, ha sostenuto la richiesta di archiviazione del presente procedimento con le seguenti argomentazioni:
  - Assenza del presupposto soggettivo e dei gravi indizi di colpevolezza a carico di *Omissis*  
: 1) Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e né per *Omissis*, né per il Sig. *Omissis* è stato emesso il decreto che dispone il giudizio. 2) Il Sig. *Omissis*, è stato sospeso a tempo indeterminato da ogni attività lavorativa e gli è stato, altresì, inibito l'accesso presso gli uffici aziendali e l'utilizzo degli strumenti aziendali dal 25 ottobre 2022 ed è inoltre cessato da ogni carica sociale a far data dal 28 ottobre 2022; 3) In data 20 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di *Omissis* ha revocato le misure dell'obbligo di dimora e del divieto di contrarre con la p.a., ritenendo determinanti le scelte aziendali di *self-cleaning* della

---

<sup>7</sup> *ivi*, p. 42.



*Omissis* poste in essere nei confronti del Sig. *Omissis* ed escludendo la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato;

- Assenza del presupposto oggettivo: l'unica commessa oggetto di indagine si è conclusa nel 2021, con affidamento della manutenzione dei servizi applicativi in uso dalla ASP, prima per il periodo strettamente necessario all'espletamento della gara, ed attualmente per assicurare la funzionalità dei soli applicativi per i quali l'aggiudicatario della nuova gara ATI *omissis* non abbia proceduto ai relativi rilasci;
- Assenza del nesso di causalità: 1) contrariamente a quanto evidenziato nella sopra citata Nota informativa della Gdf, il Sig. *Omissis* non rivestiva il ruolo di " *amministratore delegato e responsabile operativo*" ma, all'epoca dei fatti oggetto di indagine, era un procuratore *ad negotia* di *Omissis*, giusto atto notarile Rep. *omissis* Racc. *omissis* del *omissis*; 2) il sig. *Omissis* è stato assunto da *Omissis* il 1 maggio 2015 ed è stato nominato Consigliere delegato il 30 marzo 2021;
- Modesta entità dei fatti ed assenza della gravità: 1) con riguardo alla rilevanza strategica dell'appalto oggetto di indagine, il valore della quota spettante a *Omissis* in forza del contratto stipulato tra ASP *Omissis* e il RTI - di cui la stessa *Omissis* è mandataria - è pari ad un totale di euro 8.873.090,00, di cui euro 5.834.093,00 relativi al contratto originario (ref. Contratto registrato con rep. n. *omissis* del *omissis*) ed euro 3.038.997,00, derivanti da proroghe ed estensioni formalizzate alla data odierna; 2) il volume medio annuale dei ricavi di *Omissis* stimato per il periodo 2016-2023, inclusivo della previsione del fatturato relativo all'annualità 2023 non ancora conclusa, ammonta ad euro 105.000.000,00. Ciò implicherebbe, secondo la ricostruzione *ex adverso* operata, che la distribuzione annuale dei ricavi della commessa in oggetto nel periodo 2016-2023, inclusiva di proroghe ed estensioni, rappresenta solamente l'1% circa del volume medio annuale dei ricavi di *Omissis*, assumendo pertanto una valenza assolutamente marginale e non significativa.
- Legittimità della procedura di gara: il predetto provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI *Omissis* è stato impugnato sia dalla *Omissis*, in proprio e in qualità di mandante del costituendo raggruppamento di imprese con *Omissis* (mandataria), *Omissis* (mandante) e *Omissis* (mandante) – cogestore in proroga i servizi in parola – sia dalla *Omissis*, in proprio e quale mandante del costituendo RTI con *Omissis* (mandataria), *Omissis* e *Omissis* (mandanti) – secondo classificato – per vizi di legittimità della procedura di gara. Con le sentenze n. *omissis* e n. *omissis* – non appellate, per cui passate in giudicato – il Tar *Omissis* ha ritenuto infondate le censure e ha rigettato i predetti ricorsi. Ciò comporterebbe, a parere dell'operatore economico, l'esclusione di qualsivoglia imputazione nei confronti della *Omissis*, la quale ha fatto affidamento sulla legittimità della procedura di gara oggetto di giudicato amministrativo;



- Azioni di dissociazione dai fatti criminosi: 1) la *Omissis* si è dotata, sin dal 2011, di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (il “Modello Organizzativo” o “Modello 231”) che risponde a tutti i requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e, dalle prime risultanze degli audit, tale Modello Organizzativo risulta essere stato efficacemente attuato; 2) sin dall’approvazione del Modello Organizzativo, la società ha nominato un Organismo di Vigilanza indipendente che ha contribuito all’efficace attuazione del Modello Organizzativo stesso; 3) la Società, in stretta collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, ha intrapreso una serie di attività e adottato delle specifiche misure, meglio descritte nella Relazione a firma congiunta della Società e dell’Organismo di Vigilanza, volte al rafforzamento del proprio Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi. 4) rispetto all’epoca dei fatti contestati al *Omissis* (2015), la governance di *Omissis* è radicalmente cambiata nel corso di questi anni, per cui oggi la Società è parte di una *holding* controllata dal fondo di investimento *Omissis*, socio di maggioranza, e segue rigide policy aziendali e di gruppo comprovate dai modelli organizzativi adottati e dalle numerose certificazioni possedute che rendono la Società di oggi completamente diversa ed altamente performante rispetto al passato.

#### CONSIDERATO CHE:

- in data 28.02.2024, alle ore 15,30, si è tenuta l’audizione della Società mediante collegamento da remoto su piattaforma informatica Teams, alla quale hanno partecipato, per la Società, l’Avv. *Omissis*, l’Avv. *Omissis* e l’Avv. *Omissis*, referenti per la società *Omissis*;
- Nel corso dell’audizione gli esponenti della Società hanno richiamato quanto già esposto nella memoria difensiva depositata e hanno fornito i chiarimenti richiesti dall’Ufficio, evidenziando i seguenti ulteriori elementi:
  - il Sig. *Omissis* – che all’epoca dei fatti non era né dipendente né consigliere delegato della *Omissis*– era il titolare di una Società (*Omissis*) che, successivamente, è stata acquisita dalla *Omissis*, la quale è cresciuta nel tempo proprio grazie a una serie di acquisizioni di rami aziendali. Solo in seguito all’acquisizione della società *Omissis*, il Sig. *Omissis* ha assunto la carica di dirigente e consigliere del CdA in seno alla società *Omissis*. Nei confronti dei due dirigenti coinvolti nella vicenda penale sono state assunte adeguate iniziative di revoca dei poteri, sospensione dal servizio come previsto dal relativo CCNL e sono state apportate modifiche all’organigramma aziendale, al fine di assegnare gli incarichi precedentemente ricoperti da tali figure ad altri soggetti interni alla società;
  - la Società ha un elevato sistema di controllo interno che prevede, tra l’altro, un monitoraggio delle gare con apposite procedure, certificazioni, un sistema di qualità ISO9001 e una piattaforma e-learning per i dipendenti;
  - la società ha manifestato la piena disponibilità alla collaborazione, impegnandosi all’invio della documentazione, volta a dare atto delle azioni intraprese dalla medesima, con una nota esplicativa ad integrazione della memoria già agli atti del procedimento;



- anche se il contratto è giunto conclusione nel dicembre 2023, la Società *Omissis* ha continuato ad occuparsi della manutenzione del sistema informativo dell'ASP di *Omissis*: inizialmente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, e tuttora, in quanto non è stato ancora possibile sostituire gli applicativi informatici in uso nella loro totalità; ciò non per responsabilità della società *Omissis*, bensì per garantire la funzionalità di una parte di applicativi rispetto ai quali il nuovo affidatario – la ATI *Omissis*– non è ancora in grado di operare;
- la stessa ASP di *Omissis* ha intimato alla *Omissis* di proseguire nella manutenzione del proprio sistema informativo, paventando altrimenti una interruzione di pubblico servizio;
- la Società sta attuando ulteriori azioni, presidiate da personale altamente qualificato, finalizzate a conseguire in futuro anche la certificazione ISO 37001, e che la Società può assumere nei confronti dell'Autorità l'impegno a conseguire tale certificazione entro una determinata scadenza temporale.

**RILEVATO CHE**, con le note del 30 aprile 2024, acquisita al prot. n. 51119/2024 e del 5 agosto 2024, acquisita al prot. 92649/2024, il legale rappresentante della *Omissis* ha presentato la "Comunicazione degli aggiornamenti", la "Relazione di aggiornamento delle misure adottate in relazione al presidio del settore degli appalti pubblici" e la "Relazione di aggiornamento sullo stato del contratto con la ASP di *Omissis*" nelle quali si è evidenziato che:

- Con riferimento al contratto tra la ASP di *Omissis* e *Omissis*, quest'ultima ha fornito riscontro positivo all'offerta della società del 13.02.2024 per assistenza e manutenzione software applicativo servizi professionali e infrastrutture asservite correlate per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2027, emettendo un ordine in data 12 luglio 2024 per l'anno 2024, da rinnovarsi per le successive annualità;
- dal 2 maggio 2024 la Società ha cessato il rapporto di lavoro con il Sig. *Omissis*;
- la Società e l'OdV, all'indomani della comunicazione dell'avvio del procedimento penale, hanno avviato una serie di attività su tre aspetti chiave, che integrano l'ampio e variegato programma di attività già avviato e portato avanti dall'OdV e dalla Società per il tramite della Direzione Risk & Compliance di Gruppo: A) Verifica sull'attuazione e funzionamento del Modello 231 in relazione ai principali processi aziendali con specifico focus sul processo gare pubbliche; B) Sensibilizzazione dell'organizzazione circa l'importanza del rispetto del Modello 231; C) Rafforzamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- la commessa relativa alla "Procedura aperta per la realizzazione, gestione e manutenzione Full Risk del sistema informativo dell'ASP *Omissis*", bandita dall'ASP di *Omissis* con delibera n. 281 del 20 marzo 2014, si è conclusa nel 2021 e si è proceduto all'affidamento alla *Omissis* della manutenzione dei servizi applicativi in uso dalla ASP, prima per il periodo strettamente necessario all'espletamento della gara ed attualmente per assicurare la funzionalità dei soli applicativi per i quali l'aggiudicatario della nuova gara ATI *Omissis* non abbia proceduto ai relativi rilasci;



- con delibera n. 993 del 30.06.2023, il Commissario Straordinario della ASP di *Omissis* ha affidato alla *Omissis*, e alle altre società in RTI la manutenzione ordinaria dei software in uso presso la ASP di *Omissis* sino al 31.12.2023, nelle more che l'*Omissis*, aggiudicataria dell'appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip ID *Omissis*, Lotto 7, subentri nei servizi in uso presso la ASP di *Omissis*;
- i servizi oggetto dell'appalto sottoposto ad indagine nell'ambito del procedimento penale sono stati solo parzialmente affidati all'*Omissis*, la quale in esecuzione dell'AQ Consip ID 1881 è sostanzialmente affidataria della fornitura di servizi applicativi per l'area amministrativa contabile, mentre la parte residua dei servizi, originariamente facenti parte dell'appalto affidato alla società, sono stati affidati al RTI *Omissis*, aggiudicatario tramite ordine diretto di acquisto dell'AQ Consip ID *Omissis*, Lotto 2, denominato "*Servizi applicativi in ottica Cloud e l'affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche amministrazioni*", per un periodo di 4 anni, sino al 2027, giusta delibera n. 1107 del 20 luglio 2023 del Commissario Straordinario della ASP di *Omissis*. Nell'affidamento al RTI Enterprise Service sono, infatti, espressamente inclusi i servizi di manutenzione dei software già in uso presso la ASP di *Omissis*;
- allo stato, dunque, non soltanto la commessa oggetto dell'indagine nell'ambito del procedimento penale è conclusa, ma i servizi oggetto del medesimo appalto sono stati riaffidati agli aggiudicatari, rispettivamente degli Accordi Quadro ID *Omissis* Lotto 7 (*Omissis*) ed ID *Omissis* Lotto 2 (ATI *Omissis*), indetti ed aggiudicati da Consip S.p.A.;
- al fine di garantire la manutenzione dei software in uso presso la ASP di *Omissis* (ovvero di prodotti software all'epoca forniti da *Omissis*, che ne è titolare) che – come si è detto, sono ricompresi nell'oggetto dell'appalto al RTI *Omissis* – la mandante *Omissis* ha chiesto alla *Omissis* di formulare una offerta per l'affidamento in subappalto dei predetti servizi di manutenzione;
- A tale richiesta la *Omissis* ha risposto in data 13.02.2024, con invio di offerta per assistenza e manutenzione software applicativo servizi professionali e infrastrutture asservite correlate per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2027.

**CONSIDERATO CHE**, previa convocazione con nota prot. 46673/2024, in data 7 maggio 2024, alle ore 15,00, si è svolta l'audizione delle Aziende Sanitarie Provinciali di *Omissis* e di *Omissis*, mediante collegamento da remoto alla piattaforma telematica Teams, alla quale hanno partecipato, per l'Asp di *Omissis*, la dott.ssa *Omissis*, Commissario Straordinario della ASP di *Omissis*, il dott. *Omissis*, direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali della ASP di *Omissis*, l'avv. *Omissis*, Direttore della UOC Legale della ASP di *Omissis*, l'Ing. *Omissis*, Dirigente Ingegnere della Gestione Servizi Informatici della ASP di *Omissis*, il dott. *Omissis*, Responsabile della Prevenzione della corruzione della ASP di *Omissis*, il dott. *Omissis*, Direttore degli Approvvigionamenti della ASP di *Omissis*;

**PRESO ATTO** che nel corso della predetta audizione, la ASP di *Omissis* ha attestato che:



- dal 21 febbraio 2016 al 21 febbraio 2021, la *Omissis* ha gestito in RTI il contratto per la realizzazione, gestione e manutenzione Full Risk del proprio sistema informatico e successivamente sono state effettuate proroghe contrattuali per la gestione del software e per la manutenzione dei PC, aderendo ad un accordo quadro (SGN) in cui erano inserite tutte e tre le società dell'anzidetto RTI;
- alla data dell'audizione la Società *Omissis* gestiva attività meramente residuali, rispetto alle quali ancora non è stato completato il trasferimento dei dati (ad es. quelli relativi alla gestione del personale);
- non è in corso alcun rapporto contrattuale con la *Omissis*, la quale presta tali servizi sulla base di un rapporto che ha instaurato con il nuovo operatore economico affidatario;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 22271/25 del 10 febbraio 2025, l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alla *Omissis* in merito alla disponibilità, manifestata dalla società nel corso della citata audizione, di avviare l'iter per l'acquisizione della certificazione ISO 37001;
- la *Omissis* ha riscontrato tale richiesta con nota prot. n. 28699/2025 del 24 febbraio 2025, evidenziando che:
  - A conferma dell'impegno assunto in fase di audizione, la *Omissis*, al pari di altre *legal entities* italiane del Gruppo *Omissis*, ha conseguito con successo la certificazione ISO 37001:2016 – R.G. 14885- PC, rilasciata in data 19.02.2025 dall'Ente di Certificazione accreditato Kiwa Cermet Italia, attestante l'adozione e l'efficace implementazione del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione in conformità agli standard internazionali;
  - ad integrazione di tutte le iniziative già comunicate, la Società ha nel frattempo proseguito nel suo impegno e ha intrapreso una serie di ulteriori attività volte a rafforzare maggiormente il proprio sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nell'ottica di una efficace implementazione del proprio Sistema di Gestione Anticorruzione;
  - Le attività di manutenzione che la società sta attualmente svolgendo, nel rispetto dei tempi previsti e in qualità di subappaltatore debitamente autorizzato dalla stazione appaltante, afferiscono ad un diverso contratto (CIG n. 9974954870).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- L'applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza impone di individuare non una soluzione ideale e valida in astratto, bensì un percorso argomentativo concreto che consenta il corretto bilanciamento tra l'esigenza di costituire un efficace presidio di legalità e quella di salvaguardare i diritti privati;
- Un siffatto iter non può che muovere da una complessa graduazione di tutti gli elementi fattuali e delle connesse esigenze di tutela che, nel caso di specie, induce ad escludere la sussistenza dei presupposti applicativi delle misure straordinarie;

- Nel caso di specie, infatti, malgrado la incontestabile gravità dei fatti, risultante dal solido quadro indiziario ricostruito a carico dell'esponente della *Omissis*, non si ritiene di poter adeguatamente argomentare a sostegno della proposta di adozione di una delle misure straordinarie di cui all'art. 32 del d.l. n. 90/2014;
- *In primis*, va data evidenza del fatto che, come ha osservato la costante giurisprudenza, l'interesse pubblico alla costituzione di un presidio di legalità viene in rilievo "in negativo", perseguendo le misure straordinarie la finalità di "decontaminare" il rapporto contrattuale, nella sua fase esecutiva, dagli effetti perturbatori che la perdurante gestione dell'impresa potrebbe produrre (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/08/2018, n. 5023);
- Sotto tale profilo, tale esigenza di decontaminazione è estranea alla fattispecie in esame, atteso che il contratto coinvolto nelle vicende corruttive si è da tempo concluso e i servizi attualmente prestati dalla società afferiscono – come si è sopra specificato – ad un subappalto, nell'ambito di un nuovo contratto stipulato con ATI aggiudicataria di una nuova gara;
- Nondimeno, risultano carenti i presupposti per ritenere sussistente l'attualità del pericolo, tenuto conto di numerosi fattori quali: a) il rinnovamento della governance societaria; b) la conclusione del contratto coinvolto nelle vicende giudiziarie; c) il comportamento collaborativo dell'impresa nel corso dell'istruttoria; d) le molteplici misure di dissociazione e *self cleaning* prontamente adottate dalla società;
- Da ultimo, le esigenze di tutela sottese ad una eventuale proposta di sostegno e monitoraggio sembrano ampiamente soddisfatte - a conclusione di un lungo iter di dissociazione - dall'acquisizione della certificazione ISO 37001 "*Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione*", uno standard internazionale per i sistemi di gestione creato, sulla base delle *best practice* internazionali, con lo scopo di ridurre i rischi e i costi legati a possibili fenomeni corruttivi;
- Dal suddetto contesto discende che, in ossequio al principio di effettività, le misure organizzative di *compliance* adottate spontaneamente e tempestivamente dalla società, rispondono con significativa efficacia – soprattutto nelle imprese come la *Omissis*, di dimensioni molto grandi – alle medesime finalità di prevenzione e di tutela della legalità proprie della misura del sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 8, del d.l. 90/2014, la cui adozione rischia di tradursi in una formale attività di mera verifica delle misure già adottate e di non produrre una reale efficacia in termini di abbattimento del rischio di reiterazione di reati della medesima specie.

**RICHIAMATA** la nota prot. interno n. 39107/2024 del 25 marzo 2024, con cui il fascicolo di cui al presente procedimento è stato trasmesso al competente ufficio di vigilanza dell'Autorità, al fine di vigilare sull'operato delle stazioni appaltanti implicate nelle gare sopra richiamate e sul reiterato ricorso a proroghe contrattuali e contratti ponte;

**RICHIAMATI** l'art. 3 delle predette Disposizioni, che reca i presupposti per l'esercizio del potere di proposta di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., e il successivo art. 12, commi 4 e 5, che disciplina la conclusione del relativo procedimento;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto,

#### **SI DISPONE**

all'esito dell'attività di valutazione istruttoria, non essendosi rinvenuti, allo stato degli atti, elementi tali da giustificare una proposta di adozione delle misure straordinarie di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i.:

- di archiviare il procedimento avviato nei confronti della *Omissis*;
- di chiedere alla Società di portare a conoscenza dell'Autorità l'eventuale sopravvenienza di circostanze che incidono sul mantenimento della certificazione ISO 37001 o sul suo rinnovo al termine del periodo di validità.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

*Firmato digitalmente in data 05.03.2025*